

REP. 24350

CONCESSIONE PER L'AFFIDAMENTO IN GESTIONE DEL SERVIZIO DI LAVORAZIONE SELEZIONE, CONSERVAZIONE, TRASFORMAZIONE, CONFEZIONAMENTO E VENDITA PRODOTTI DA AGRICOLTURA BIOLOGICA (CEREALI E LEGUMI).

REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI FOLIGNO

L'anno 2015 (duemilaquindici) e il giorno 1 (primo) del mese di aprile in Foligno e precisamente presso la sede della Segreteria Generale del Comune di Foligno, Piazza della Repubblica, 10.

Dinanzi a me Dott. Paolo Ricciarelli Segretario Generale del Comune di Foligno, Ufficiale Rogante in virtù dell'art. 97, co. 4, lettera c) del D.Lgs.

18/08/2000, n. 267, si sono presentati e costituiti:

per la parte concedente:

1. La dott.ssa Cristina Ercolani, nata a Foligno il 07/07/1957, domiciliata per la carica in Foligno nella Residenza Municipale la quale interviene a questo atto e stipula nella sua qualità di Dirigente dell'Area Sviluppo Economico e Formazione del Comune di Foligno, in rappresentanza del Comune medesimo (C.F. 00166560540), ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;

per la parte concessionaria:

2. Il sig. Angelo Gubbini, nato a Perugia, il 10/06/1964, domiciliato per la carica come appresso, il quale interviene al presente atto e stipula nella sua qualità di rappresentante legale della ditta Molino e Forno dei Trinci S.r.l., con sede in Foligno via F. Fedeli, 20, C.F. e partita IVA

02666010547.

SI PREMETTE

- Che il Comune di Foligno è cofinanziatore e realizzatore di un Centro di Condizionamento di prodotti locali, comprensivo di un Comparto Cereali e Legumi bio con i benefici del Reg. CEE 2081/93 - Ob. 5b, sito in Foligno località Sant'Eraclio;

- Che con delibera C.C. n. 2 del 21/01/2014 si è deciso di procedere con avviso pubblico per selezionare un operatore al quale affidare la gestione dell'impianto di lavorazione, selezione, conservazione, confezionamento vendita di prodotti da agricoltura biologica (cereali e legumi);


- Che con determinazione dirigenziale n. 851 del 21/07/14, così come rettificata con successivi atti n. 876 del 30/07/14 e n. 896 del 04/08/14, è stato pubblicato un Avviso per selezionare l'operatore che dovrà effettuare la gestione del suddetto impianto;

- Che con atto Dirigenziale n. 1022 del 10/09/2014 è stata assegnata la gestione alla ditta Molino e Forno dei Trinci S.r.l.;

Tutto ciò premesso, le parti come sopra costituite convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1

Il Comune di Foligno, come sopra rappresentato, con ogni garanzia di legge, affida in concessione la gestione del servizio di lavorazione, selezione, conservazione, trasformazione, confezionamento e vendita di Prodotti da Agricoltura Biologica (Cereali e legumi) alla ditta Molino e Forno dei Trinci S.r.l., come sopra rappresentata, di seguito indicata



concessionario, da svolgersi in un locale di mq. 200 censito al catasto terreni del Comune di Foligno al Foglio 254 part. 136 e al Catasto Fabbricati del Comune di Foligno al foglio 300 part. 136 - zona cens 002 - Cat. D/8, meglio evidenziato nella planimetria allegata sub 1 al presente atto, costituenti il Comparto Cereali e Legumi Bio del Centro di Condizionamento di Foligno. Le attrezzature e gli impianti di molitura e panificazione dovranno essere fornite dal concessionario.

Il Comune di Foligno pone a disposizione del concessionario oltre al locale un transpallet elettrico di sua proprietà marca Still.


Art. 2

Il concessionario si impegna a promuovere le produzioni ritenute funzionali al progetto posto a base di gara, in modo coordinato e fornendo le necessarie funzioni di assistenza tecnica nei confronti delle aziende produttrici associate, nonché ad accettare dalle aziende conferenti cereali e legumi bio compatibilmente alle quantità, varietà per le quali la disponibilità di macchine ed attrezzature ne consentono le lavorazioni necessarie ai fini di una corretta presentazione e successiva commercializzazione del prodotto.

Il concessionario è altresì autorizzato a richiedere alle aziende conferenti una tariffa commisurata al tipo di prodotto e al servizio/lavorazione effettuata, come risultante dall'offerta presentata in sede di gara, dietro emissione di regolare fatturazione.

Le tariffe richieste e riscosse dal concessionario saranno da questo trattenute a copertura degli oneri sostenuti per la gestione della struttura.

Le tariffe, previo consenso del Comune, potranno essere annualmente



adeguate agli indici ISTAT del costo della vita.

Art. 3

La durata del presente contratto di concessione è di anni 12 (dodici) a decorrere dalla data odierna del 01/04/2015 di cui i primi sei a carattere sperimentale; a conclusione dei primi sei anni il Comune valuterà i risultati e qualora riterrà l'attività svolta non idonea potrà, previa contestazione scritta al concessionario, dichiarare decaduta la concessione.

Il canone di concessione annuo è pari a € 3.840,00 (Euro tremila ottocento quaranta/00) più iva di legge ed è calcolato sulla superficie di mq 200 per una tariffa mensile di € 1,60 mq/mese + iva.


Il canone è corrisposto dal concessionario in rate mensili anticipate di € 320,00 oltre iva.

In caso di ritardato pagamento, effettuato dopo il decimo giorno del mese corrispondente, sono dovuti interessi pari al tasso legale maggiorato di punti 1,5. Dopo il 30° giorno di morosità il Comune provvederà ad inoltrare al gestore formale diffida assegnando un ulteriore periodo di 60 giorni per effettuare il pagamento. Il provvedimento di diffida dovrà contenere anche l'avviso che lo stesso vale come avvio del procedimento di risoluzione del contratto previsto dal successivo art. 9.

Il concessionario inoltre dovrà tenere a disposizione del Comune di Foligno i registri di carico e scarico dei prodotti lavorati con annotazione del tipo di lavorazione effettuata, nonché esporre nel locale le tariffe di lavorazione.

Art. 4

Il Comune pone a disposizione del concessionario il locale di cui al precedente articolo 1, con associata banchina di carico / scarico,



comprensivo di servizi igienici per lo svolgimento delle operazioni
selezione, lavorazione e condizionamento di cereali e legumi bio. Al
concessionario faranno carico le spese di custodia, manutenzione ordinaria
e straordinaria delle attrezzature ed eventuali danni arrecati agli impianti e
attrezzature attribuibili ad uno scorretto utilizzo delle stesse; fanno capo
inoltre allo stesso concessionario gli oneri relativi ai consumi di acqua,
energia elettrica, telefono, riscaldamento, pulizia, sorveglianza ed
eventualmente comuni/condominiali.

Eventuali interventi migliorativi e/o di completamento della struttura
potranno essere realizzati in futuro per iniziativa del Comune o per
iniziativa del concessionario previa autorizzazione della parte concedente
con compensazione sul canone di concessione.


Art. 5

Il concessionario potrà utilizzare gli impianti e le attrezzature oltre che per
la lavorazione e la commercializzazione dei prodotti provenienti dalle
aziende locali, comunque nel rispetto della prevalenza dell'origine della
materia prima da area regionale 5B, anche per lavorazione dei prodotti di
propria produzione.

Art. 6

Entro il 31 gennaio di ogni anno il concessionario deve presentare al
Comune i risultati dell'attività dell'anno precedente in termini di volumi e di
numero di aziende che hanno usufruito del servizio, importi riscossi come
corrispettivi di tariffe, nonché il piano di attività che intende sviluppare
nell'anno in corso per la valorizzazione delle produzioni locali.

Il Comune di Foligno effettua la verifica delle attività esercitate e delle tariffe



applicate dal soggetto concessionario.


Art. 7

A garanzia delle obbligazioni assunte con il presente contratto il concessionario presta Polizza Fideiussoria Assicurativa a favore del Comune di Foligno n. N093/00A0499324 rilasciata da Groupama pari ad € 5.000,00 (cinquemila), a prima richiesta, senza beneficio della preventiva escussione ex art 1944 c.c. e con rinuncia a far valere le eccezioni ex art. 1957, comma 2, C.C. .

Detta polizza verrà svincolata alla scadenza del contratto previo contraddittorio tra la ditta concessionaria medesima e il Comune di Foligno.

Art. 8

Ai sensi dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. 62/2013 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165), il Concessionario, tramite i propri operatori, è tenuto al rispetto degli obblighi di condotta previsti nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R. 62/2013, nonché del Codice di comportamento integrativo del Comune di Foligno approvato con Delibera n. 475 del 23.12.2013, pubblicato sul sito web comunale in "Amministrazione Trasparente" - "Altri contenuti" - "Corruzione", che dichiara di ben conoscere ed accettare.



Art. 9

L'assegnazione del locale cessa:

- a) alla scadenza naturale, senza alcuna possibilità di proroga tacita;
- b) per sopravvenute e motivate ragioni di pubblico interesse con un preavviso di almeno tre mesi;

La risoluzione del contratto è prevista, previa contestazione scritta del Comune inviata al concessionario nei seguenti casi;


- fallimento del concessionario;
- mancato rispetto delle norme vigenti in materia di utilizzo del personale dipendente;
- accertate gravi scorrettezze;
- cessione totale o parziale del contratto a terzi;
- applicazione di tariffe diverse da quelle contrattualizzate;
- carenza di manutenzione delle attrezzature previa diffida da parte del Comune;
- insufficienti condizioni di pulizia dei locali previa diffida da parte del Comune;
- inattività completa per trenta giorni consecutivi o per novanta giorni complessivi in un anno ritenuta non giustificata dal Comune di Foligno;
- morosità nel pagamento del canone superiore a tre mesi, previa diffida da parte del Comune;
- inosservanza dei Codici di comportamento di cui al precedente articolo 8.

In caso di risoluzione del contratto il Comune procederà ad incamerare il deposito cauzionale di cui all'art. 7, salvo il risarcimento dei danni ulteriori.

Art. 10

Le parti danno atto che il concessionario ha stipulato le seguenti coperture assicurative, agli atti della pratica, mediante:

- Polizza RCT, Furto e incendio rischio locativo n. 1115400106 rilasciata da HDI Assicurazioni agenzia di Foligno in data 23/01/2015 per un



massimale unico di € 2.000.000,00 per responsabilità civile verso terzi e nell'esercizio dell'attività della struttura,

- 10.000,00 € per furto

- 120.000,00 € rischio incendio contenuto

- 200.000,00 € per rischio locativo incendio fabbricato.

Art. 11

Per quanto non altro specificato nel presente contratto, il concessionario si impegna a rispettare quanto stabilito dalla normativa vigente e quanto eventualmente il Comune di Foligno andrà ad assumere in considerazione degli obiettivi preposti alla realizzazione dell'investimento.


Art. 12

Le spese del presente contratto sono a carico del concessionario.

Per eventuali controversie le parti stabiliscono che il Foro competente è quello di Spoleto. E' esclusa la competenza arbitrale.

Ai fini fiscali si dichiara che il canone di concessione di cui al presente contratto è soggetta all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. Il valore fiscale del presente contratto è di € 46.080,00 oltre IVA.

Di questo atto, ricevuto da me, Dott. Paolo Ricciarelli, Segretario Generale Pubblico Ufficiale, scritto da persona di mia fiducia con modalità elettronica, che consta di 8 facciate intere e parte della successiva, oltre all'allegato 1, ho dato lettura ai costituiti e che da me interpellati l'hanno dichiarato conforme alla loro volontà e con me, Segretario Generale lo sottoscrivono, unitamente all'allegato, mediante acquisizione digitale della sottoscrizione



autografa del legale rappresentante della ditta comparente in questa sede
e in modalità elettronica con firma digitale quanto a me e al rappresentante
dell'Ente.

Attesto, altresì, che il documento contenuto nell'allegato "1" è stato redatto
in origine su supporto analogico, conservato presso la stazione appaltante,
e qui accluso ex art. 57-bis della legge n. 89/1913 in copia informatica che
certifico conforme all'originale ai sensi della vigente normativa.

Attesto la validità dei certificati di firma digitale utilizzati ai sensi e per gli
effetti del combinato disposto degli articoli 47-ter, comma 3, della legge 16
febbraio 1913 n. 89 e 21 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82.

Cristina Ercolani

Angelo Gubbini

Ricciarelli Paolo

